



Decisione/0543/TFNSVE-2026-2027  
Registro procedimenti n. 4378/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Enrico Vitali - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 4378/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società A.S.D. MONTAGNANA CALCIO (31650) contro la società EUGANEA ROVOLON CERVARESE (73288) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SIMEONI RICCARDO (2669915),

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. MONTAGNANA CALCIO (31650) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società EUGANEA ROVOLON CERVARESE (73288), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore SIMEONI RICCARDO (2669915).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 278,00 (duecentosettantotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società EUGANEA ROVOLON CERVARESE (73288) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. MONTAGNANA CALCIO (31650), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore SIMEONI RICCARDO (2669915), nella misura di euro 278,00 (duecentosettantotto/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai